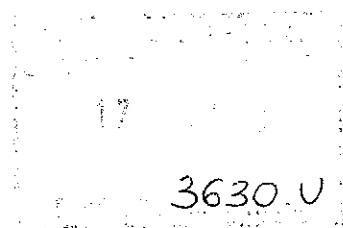


Cucchiare
n. 15/2023



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO

Pesaro, 17 ottobre 2023

Il Presidente

Rilevato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 473-bis.14 c.p.c. – secondo cui, in esito al deposito del ricorso, “*Il Presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso designa il relatore*” – si deve ritenere che il “*Presidente*” cui fa riferimento la norma debba individuarsi nel **Presidente del Collegio giudicante** (appartenendo la competenza a decidere al Tribunale in composizione collegiale, pur potendo “*la trattazione e l'istruzione essere delegata ad uno dei componenti del collegio*”: art. 473-bis. c.p.c.) e che la designazione del Relatore avveniva – ed avviene – a mezzo del sistema di assegnazione automatica SICID – contenzioso civile;

Osservato che, considerati i tempi ristretti previsti dalla norma citata per la fissazione dell'udienza di prima comparizione e relativa notifica, è opportuno che sia il Giudice Relatore (individuato in conformità alla tabelle vigenti) a fissare tale prima udienza, posto che è davanti a lui che la comparizione deve avere luogo;

Ritenuta la necessità di dettare, anche in via sperimentale e provvisoria, disposizioni organizzative urgenti, con riferimento alla concreta designazione del Giudice Relatore e alle attività conseguenti;

DISPONE

Nei procedimenti per i quali trovano applicazione le norme di cui al Titolo IV-bis del Libro Secondo del codice di procedura civile, il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti di cui agli artt. 473-bis.14 e 473-bis.51 è adottato dal Giudice Relatore, designato secondo le previsioni tabellari.

Al Giudice Relatore è altresì delegata, di norma, la trattazione e l'istruzione del procedimento, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.1 c.p.c.

Si comunichi a cura della Segreteria, ai Giudici e alla Cancelleria della sezione civile, nonché al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro.

Il Presidente del Tribunale f.f.

Lorena Mussoni